Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Professionisti, le tariffe obbligatorie non reggono alla prova della Corte Ue

5 luglio 2019 - Marina Castellaneta

Condannata Germania che ha mantenuto minimi vincolanti per i servizi di progettazione di architetti e ingegneri

Le tariffe minime e massime obbligatorie non reggono alla prova della Corte di giustizia dell'Unione europea. Con la sentenza depositata ieri (causa C-377/17), gli eurogiudici, nel condannare la Germania che ha mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione di architetti e ingegneri, ha colto l'occasione per evidenziare i profili di incompatibilità del sistema obbligatorio delle tariffe con il diritto Ue e, in particolare, con la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno (recepita con Dlgs n. 59/2010) e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

È stata la Commissione europea ad avviare il ricorso per inadempimento nei confronti della Germania accusata di aver mantenuto un sistema che impone importi fissi minimi e massimi per gli onorari degli architetti e degli ingegneri. La Germania si era trincerata dietro motivi di interesse generale, sottolineando, inoltre, che le norme sulle tariffe riguardavano situazioni puramente interne. Una tesi, quest'ultima, respinta dalla Corte Ue che ha escluso un'applicazione così limitata chiarendo che l'articolo 15 della direttiva 2006/123, che chiede agli Stati di accertare se l'ordinamento giuridico interno subordini l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio a requisiti discriminatori tra i quali vi sono le tariffe minime e/o massime, si applica anche a una situazione in cui tutti gli elementi rilevanti si collocano all'interno di un solo Stato membro.

Per quanto riguarda i motivi di interesse generale, la Corte ha una posizione in parte favorevole allo Stato. Per gli eurogiudici, infatti, le autorità nazionali possono invocare motivi imperativi di interesse generale per introdurre talune limitazioni, ma a condizione che le misure non siano discriminatorie, siano necessarie e siano proporzionate all'obiettivo perseguito. La Corte riconosce che le tariffe minime possono servire a “raggiungere un obiettivo di qualità delle prestazioni di progettazione, di tutela dei consumatori, di sicurezza delle costruzioni, di salvaguardia della cultura architettonica e di costruzione ecologica”. Così come le tariffe massime possono essere utili a tutelare i consumatori impedendo il pagamento di importi eccessivi, ma lo Stato deve dimostrare che non è possibile adottare misure di altro genere, in grado di non incidere negativamente sull'applicazione dell'articolo 15. In questo caso, le tariffe minime per le prestazioni di progettazione garantiscono un elevato livello di qualità dei servizi, ma lo Stato che adotta queste regole deve anche provare la coerenza e la sistematicità delle misure.

Una prova che è mancata in questa vicenda anche perché la Germania non riserva le attività di progettazione a persone che svolgono un'attività regolamentata. Una scelta contraddittoria rispetto all'imposizione di tariffe che spinge la Corte a concludere nel senso che le tariffe minime non sono idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione, assicurando la tutela dei consumatori. Conclusione analoga per le tariffe massime tanto più che la Corte condivide la scelta proposta dalla Commissione Ue sull'utilizzo di un orientamento in materia di prezzi per le diverse categorie di prestazioni in sostituzione del sistema delle tariffe massime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA